

N. 11095/10 R.G.L.



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

DECRETO EX ART. 28 S.L.

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara COLOSIMO, nel procedimento ex art. 28 S.L. promosso

da

CISL FPS, CGIL FUNZIONE PUBBLICA, UIL FPL, con l'Avv. De Andreis, l'Avv. Di Matteo e l'Avv. Latrecchina

contro

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO",
con l'Avv. Rossi

letti gli atti,
esaminati i documenti,

a scioglimento della riserva assunta il 22/12/2010,
osserva,

IN FATTO

CISL FPS, CGIL FUNZIONE PUBBLICA e UIL FPL hanno adito il Tribunale di Milano dolendosi della condotta antisindacale tenuta dalla AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO", individuata dalle ricorrenti nella mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 40 C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica del 7/4/1999, nel mancato adempimento degli obblighi assunti con l'accordo decentrato del 5/2/2010, nella mancata indicazione da parte della convenuta delle informazioni attinenti alle risorse economiche derivanti dall'applicazione dell'art. 40 C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica, con conseguente impossibilità per le OO.SS. di assumere le necessarie decisioni in materia di progressioni economiche orizzontali, ambito riservato alla contrattazione integrativa.



Le ricorrenti, previo accertamento dell'antisindacalità della condotta dell'AZIENDA OSPEDALIERA, hanno chiesto al Tribunale di ordinare a quest'ultima di:

- dare immediata applicazione a quanto previsto dall'art. 40 C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica e, più nello specifico, di incrementare il fondo per le progressioni economiche orizzontali – destinato a finanziare i passaggi di fascia di cui all'art. 39 del medesimo contratto – degli importi risultanti secondo quanto previsto dal citato art. 40 e già quantificati per l'anno 2009 in € 450.000, oltre che di incrementare il suddetto fondo per le progressioni economiche orizzontali degli ulteriori importi da quantificarsi dall'1/1/2000 al 31/12/2008;
- di fornire alle organizzazioni sindacali istanti ogni notizia utile circa l'incremento del fondo di cui all'art. 39 quale risultante dal calcolo delle risorse economiche derivanti dall'applicazione dell'art. 40 C.C.N.L. 7/4/1999;
- di dare immediata e integrale applicazione agli impegni assunti con l'accordo del 5/2/2010;
- di affiggere nella bacheca aziendale copia dell'emanando provvedimento.

Hanno domandato, inoltre, di condannare la convenuta al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, a favore del Fondo Pensioni per i dipendenti della convenuta.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO" si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle avverse pretese ed eccependo, in via preliminare, il difetto dei presupposti per il ricorso alla tutela di cui all'art. 28 S.L. oltre alla carenza del requisito dell'attualità.

La convenuta, inoltre, ha chiesto al Giudice di promuovere ai sensi dell'art. 64 D. Lgs. 165/2001 l'accertamento pregiudiziale della questione



concernente l'interpretazione dell'art. 40 C.C.N.L. 7/4/1999, anche alla luce delle dichiarazioni congiunte allegata ai successivi C.C.N.L. 5/6/2006 e 10/4/2008.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 22 dicembre 2010, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale si è riservato di decidere.

IN DIRITTO

In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione preliminare formulata dalla convenuta in ordine alla carenza dei presupposti per il ricorso allo strumento di tutela previsto dall'art. 28 Statuto Lavoratori.

L'art. 28 S.L. è volto a tutelare l'attività sindacale avverso i comportamenti del datore di lavoro diretti a impedire o limitare l'esercizio della libertà e delle attività sindacali.

Nel caso di specie le OO.SS. ricorrenti si dolgono, non solo della mancata applicazione di una previsione della contrattazione collettiva nazionale, ma altresì dell'inadempimento da parte della convenuta di un accordo sottoscritto in sede di contrattazione integrativa e della mancata messa a disposizione delle informazioni necessarie al pieno esercizio dell'attività sindacale.

Fermo restando che la sussistenza dei presupposti per esperire un'azione *ex art. 28 S.L.* deve essere accertata *ex ante*, secondo quella che è la prospettazione in fatto e diritto fornita dalla parte ricorrente, e indipendentemente dalla fondatezza o meno della doglianza avanzata, non può revocarsi in dubbio che un'eventuale inottemperanza a obblighi assunti in sede di concertazione sindacale nei confronti delle stesse OO.SS., così come l'inadempimento ad obblighi informativi prodromici all'esercizio delle prerogative sindacali, costituiscono comportamento rilevante sotto il profilo dell'antisindacalità, in quanto destinato a determinare un indebolimento



delle OO.SS. dinanzi ai lavoratori, oltre che a impedire il pieno esercizio dei diritti sindacali.

Vero è che nel procedimento ivi esperito le OO.SS. possono agire esclusivamente al fine di tutelare la facoltà di operare liberamente al fine di promuovere le proprie rivendicazioni, mentre deve ritenersi preclusa un'azione volta ad ottenere giudizialmente la pretesa rivendicata in sede sindacale.

Ne consegue che debbono ritenersi inammissibili le domande per mezzo delle quali si è chiesto al Tribunale di ordinare alla convenuta di incrementare il fondo per le progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 39 C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica con le risorse contemplate dall'art. 40.

Tali domande risultano altresì inammissibili in quanto volte a ottenere un *facere* (l'incremento del fondo per le progressioni economiche) che è riservato alla determinazione della sola convenuta la quale, peraltro, risulta essa stessa vincolata dalle disponibilità di bilancio e dagli obblighi inerenti agli equilibri finanziari.

Parimenti infondata è l'eccezione formulata in ordine alla carenza del requisito della attualità.

Da un lato, l'eventuale inadempimento dell'AZIENDA OSPEDALIERA non potrebbe che essersi cristallizzato allo scadere del termine previsto dall'accordo del 5/2/2010, ossia il 31/7/2010. Peraltro, risulta documentalmente provato che successivamente a tale data le parti sociali si sono adoperate per raggiungere una definizione stragiudiziale della controversia (cfr. docc. 9-13, fascicolo ricorrenti), e che hanno adito il Tribunale solo a seguito dell'esito negativo di tali iniziative.

Dall'altro, nel caso di specie, il requisito dell'attualità non può che sussistere fintanto che l'incertezza dei rapporti tra le parti osti alla definizione delle procedure relative alle progressioni economiche.

*

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, slanted lines.



Ciò posto, la questione sottoposta al vaglio del Tribunale attiene alla concertazione sindacale concernente, in particolare, la progressione economica orizzontale prevista all'art. 39 C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica e alla possibilità di provvedervi integrando i fondi disponibili con le risorse contemplate dall'art. 40 C.C.N.L. 7/4/1999.

Le OO.SS. ricorrenti si dolgono del fatto che la convenuta non avrebbe ottemperato all'accordo siglato il 5/2/2010, avente ad oggetto l'integrazione economica in applicazione dell'accordo decentrato in materia di progressioni orizzontali verticali sottoscritto nel 2009, nel quale le parti avrebbero tra l'altro convenuto che il fondo disponibile per le progressioni orizzontali sarebbe stato incrementato, per l'anno 2009, dell'ammontare derivante dall'art. 40 C.C.N.L. 7/4/1999, e che le procedure per i passaggi di fascia e i passaggi verticali sarebbero state portate a termine entro il 31/7/2010.

L'AZIENDA OSPEDALIERA contesta la prospettazione attorea affermando, da un lato, che le risorse di cui all'art. 40 avrebbero cessato di incrementare il fondo per il finanziamento delle fasce retributive dall'1/1/2002, periodo a partire dal quale i C.C.N.L. avrebbero diversamente disciplinato la consistenza del fondo in questione; dall'altro, contesta che nell'accordo del 5/2/2010 sia stato assunto alcun obbligo di integrazione del fondo con le risorse dell'art. 40 C.C.N.L., evidenziando che l'applicazione della suddetta previsione è stata espressamente vincolata al "*rispetto delle indicazioni contrattuali*" e, quindi, alla corretta applicazione dell'istituto secondo le vigenti previsioni della contrattazione collettiva. Nega, infine, che sia mancata qualsivoglia informazione alle OO.SS. in ordine alla consistenza dei fondi disponibili per le progressioni in esame.

Orbene, l'art. 35 C.C.N.L. 7/4/1999, relativo ai criteri per la progressione economica orizzontale, prevede che la progressione economica prevista dall'art. 30, co. 1, lett. b, si attiva "*con la stipulazione del contratto collettivo integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 comma 3 e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui*



all'art. 39, sulla base dei seguenti criteri da integrare in sede di contrattazione integrativa...”.

L'art. 40 C.C.N.L. 7/4/1999 – avente ad oggetto la riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell'indennità infermieristica e del livello VIII *bis* – stabilisce che l'importo dell'indennità e del livello economico maturati dal personale interessato al raggiungimento dell'anzianità previste dall'articolo 49, a decorrere dall'1/1/2000, deve affluire al fondo dell'art. 39 per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative secondo la ripartizione definita in sede di contrattazione integrativa.

La convenuta afferma che, in assenza di un'espressa previsione nella contrattazione collettiva successiva, l'art. 40 del 7/4/1999 avrebbe esaurito i propri effetti nei limiti del periodo di vigenza del C.C.N.L. di riferimento, ossia entro il 31/12/2001, continuando a trovare applicazione nel periodo successivo solo per effetto del trascinarsi del suo ammontare consolidato nella vigenza del C.C.N.L. 7/4/1999 (al 31/12/2001) nei fondi previsti dai C.C.N.L. successivi. Questo, anche in quanto i contratti collettivi successivi (19/4/2004 e 10/4/2008) non prevederebbero più tali maggiorazioni tra quelle costitutive del fondo.

La tesi non può essere condivisa.

In primo luogo, l'art. 40 C.C.N.L. 7/4/1999 non ha introdotto alcun limite temporale alla riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell'indennità infermieristica e del livello VIII *bis*.

La previsione contrattuale, invero, ha stabilito l'attribuzione degli importi corrispondenti all'indennità della professione infermieristica e al livello economico VIII *bis* al personale avente diritto sino al 31/12/1999 e, successivamente, l'attrazione degli stessi nel fondo di cui all'art. 39 per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative.



Il fatto che nei successivi contratti collettivi tale previsione non sia stata richiamata appare coerente con la *ratio* della norma: una volta stabilita la modalità di riconversione delle risorse economiche e fissato il momento a decorrere dal quale tale riconversione deve avvenire, non vi è necessità alcuna di regolamentare nuovamente la fattispecie, a meno che non vi sia la volontà di modificare la destinazione dei fondi medesimi.

Tale circostanza, tuttavia, può essere esclusa proprio in forza di quanto previsto nella contrattazione collettiva successiva.

L'art. 36 C.C.N.L. 19/4/2004 conferma espressamente tutte le norme del C.C.N.L. 7 aprile 1999 ove non siano state modificate, integrate o disapplicate: circostanza, questa, che non ricorre relativamente alla previsione di cui all'art. 40, rispetto alla quale – come d'altronde confermato dalla stessa parte convenuta – le parti contrattuali nulla di nuovo hanno stabilito.

Medesima riflessione può essere svolta in ordine al C.C.N.L. 10/4/2008 (vedi artt. 10 e, 13, co. 2).

Peraltro, nei C.C.N.L. 5/6/2006 e 10/4/2008, si rinviene una dichiarazione congiunta nella quale le parti si danno reciprocamente atto che *“le disposizioni di cui all'art. 40 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006-2009, I [e, poi, II] biennio economico 2008-2009”*.

In relazione all'ultravigenza della previsione di cui all'art. 40 e alla portata delle pattuizioni di cui ai successivi C.C.N.L., l'ARAN ha recentemente inviato una nota di chiarimento nella quale ha affermato quanto segue: *“codesta Azienda [n.d.e. l'ASL di Brindisi] chiede se nella previsione dell'art. 40 del C.C.N.L. 7/4/1999 il finanziamento dell'indennità infermieristica sia da considerarsi vigente. A tal fine, si confermano i numerosi chiarimenti espressi da questa Agenzia sull'argomento. Pertanto, si trasmette copia di alcuni di essi, facendo presente che anche il C.C.N.L. del 31 luglio 2009 – II biennio economico 2008/2009 – non è intervenuto*



sulla materia e non ha, quindi, portato modifiche a tale istituto” (doc. 14, fascicolo ricorrenti).

Alla luce del suddetto parere, la Regione Puglia ha emanato un comunicato con il quale ha confermato che *“l'applicazione del citato art. 40 è da considerarsi vigente, atteso che anche il contratto del 31 luglio 2009 – II biennio economico 2008-2009 – non è intervenuto sulla materia e non ha, quindi, portato modifiche a tale istituto. Pertanto, detta norma continua finanziare il fondo dell'art. 31 del C.C.N.L. 19/4/2004 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica). Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a dare corretta applicazione all'istituto contrattuale in parola, comunicando questo Servizio l'avvenuta applicazione e la relativa quantificazione”* (doc. 15, fascicolo ricorrenti).

Il 4/2/2010, peraltro, in un verbale di intesa tra la Direzione Generale Sanità e le OO.SS. regionali, si ribadiva *“alle Aziende e agli Enti del SSR che, nell'applicazione dell'art. 40 del C.C.N.L. 7 aprile 1999, nel rispetto dell'attualità della norma, le risorse necessarie hanno già trovato e devono trovare la loro copertura economica all'interno dell'equilibrio economico finanziario di Bilancio”* (doc.1, fascicolo ricorrenti). La medesima linea di indirizzo è stata confermata dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione del 10/2/2010 (doc. 2, fascicolo ricorrenti).

Si rileva che il tenore letterale dell'accordo siglato dalla Direzione Generale Sanità confuta quanto affermato dalla convenuta in ordine al fatto che le *“linee guida regionali si riferiscono al periodo 1998-2001”*.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, non si ritiene che sussistano dubbi circa l'attualità della previsione di cui all'art. 40 C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 1999 né che ricorrano i presupposti per investire della questione l'ARAN ai sensi dell'articolo 64 D. Lgs. 165/2001 (istanza che



risulta, peraltro, incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento ivi esperito).

*

Ciò posto, con riferimento ai rapporti tra le parti e alle doglianze formulate in ricorso, si osserva quanto segue.

Nell'ambito del dialogo instaurato in tema di riqualificazione del personale dipendente e di progressioni orizzontali e verticali (cfr. docc. 2-10, fascicolo convenuta), il 20/10/2009 era stata valutata la possibilità di applicare l'art. 40 del C.C.N.L. 7/4/1999. Al riguardo, la convenuta aveva osservato che *“l'ARAN, pur avendo dichiarato che la disposizione non è disapplicata, ha tuttavia informato che la materia sarà oggetto di ulteriore definizione. Il Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia con nota del 6/8/2009 ha precisato che sull'argomento vi saranno ulteriori specificazioni da parte della contrattazione collettiva. Conseguentemente, l'amministrazione non reputa opportuno dare corso immediato alla richiesta sindacale”* (doc. 11, fascicolo convenuta).

Come si è avuto modo di evidenziare, il 4/2/2010, in un verbale di intesa tra la Direzione Generale Sanità e le OO.SS. regionali, è stato ribadito *“che, nell'applicazione dell'art. 40 del C.C.N.L. 7 aprile 1999, nel rispetto dell'attualità della norma, le risorse necessarie hanno già trovato e devono trovare la loro copertura economica all'interno dell'equilibrio economico finanziario di Bilancio”* (doc.1, fascicolo ricorrenti).

Il 5/2/2010, l'AZIENDA OSPEDALIERA e le odierne resistenti hanno convenuto espressamente l'incremento del fondo fasce *“per l'anno 2009 dell'ammontare derivante dall'applicazione dell'art. 40 nel pieno rispetto delle indicazioni contrattuali...”*. La resistente si è impegnata, inoltre, *“a concludere le procedure per i passaggi di fascia e i passaggi verticali nel più breve tempo possibile, e comunque entro il 31/7/2010”* (doc. 3, fascicolo ricorrenti).



In successivi incontri tuttavia la convenuta, pur precisando che erano in corso accertamenti in ordine *“all’incidenza economica dell’applicazione dell’art. 40 dal 2001. Solo per il 2009 incremento del fondo è di circa € 450.000”* (doc. 5, fascicolo ricorrenti), ha manifestato le proprie perplessità circa la possibilità di un’applicazione dell’art. 40, affermando che l’accordo regionale del febbraio 2010 non avrebbe confermato l’immediata applicazione della norma, ma il solo appostamento delle somme a bilancio.

Uguali perplessità sono state poste alla base di una serie di successive comunicazioni tra le parti.

In un verbale di conciliazione innanzi alla Prefettura di Milano, la convenuta ha affermato che *“l’art. 40 è norma che ha visto un blocco nella sua attuazione e nel febbraio 2010 è stato siglato un accordo regionale che però non dichiara la immediata applicazione della norma ma prevede l’appostamento a bilancio delle somme ferma la garanzia dell’equilibrio economico; la risorsa economica ad oggi non c’è e non è prevedibile a breve un trasferimento da parte della regione”*, si impegnavano pertanto *“in questa fase finale di negoziazione con Regione Lombardia del bilancio preventivo ad inserire la voce relativa all’art. 40 per l’anno 2009”* (29/3/2010 – doc. 15, fascicolo resistente). Il successivo 23/6/2010, ha confermato la piena disponibilità a implementare le posizioni economiche orizzontali con le risorse di cui all’art. 40, affermando cionondimeno che, *“trattandosi di disposizione la cui attuazione non è di univoca interpretazione, analogamente a diverse altre Aziende, si è in attesa di indicazioni da parte della Regione Lombardia, atte a definire la problematica a livello generale”* (doc. 8, fascicolo ricorrente).

Il 17/9/2010, su sollecitazione delle OO.SS. istanti, l’AZIENDA ha affermato che nell’accordo del 5/2/2010 *“non”* era *“stato concordato alcun incremento specifico dei fondi per le progressioni orizzontali e verticali, ma era stata contemplata la possibilità: per l’anno 2009, di un aumento corrispondente all’ammontare derivante dall’applicazione dell’art. 40,*



subordinando tale applicazione al rispetto delle indicazioni contrattuali" (doc. 19, fascicolo resistente).

Infine, il 21/10/2010, ha ribadito, *"per le motivazioni più volte espresse"* di non essere *"nelle condizioni di poter sottoscrivere accordi integrativi che diano applicazione all'art. 40 del C.C.N.L. 7/4/1999..."* (doc. 12, fascicolo ricorrenti).

Orbene, considerato nel suo complesso e alla luce delle riflessioni già svolte in ordine all'attualità della previsione di cui all'art. 40 C.C.N.L. 7/4/1999, il comportamento tenuto dall'odierna convenuta appare illegittimo e lesivo del libero esercizio dell'attività sindacale.

Tanto si afferma in quanto il contratto collettivo di settore (art. 35 C.C.N.L. 7/4/1999) demanda ad accordi assunti in sede di contrattazione integrativa la definizione delle risorse finanziarie e dei criteri di selezione utilizzabili nelle procedure di progressione economica.

È evidente che i suddetti elementi risultano reciprocamente collegati, atteso che, intanto sarà possibile definire i criteri di selezione utili per garantire le posizioni economiche, in quanto vi sia a priori certezza circa le risorse finanziarie disponibili. Inoltre, non v'è chi non veda come la definizione delle risorse disponibili sia passaggio imprescindibile al fine dell'individuazione degli aventi diritto e della formazione della graduatoria utile ai passaggi di fascia.

Ne consegue che alle Organizzazioni Sindacali non potrà che essere impedita ogni attività volta alla definizione delle suddette procedure fino a quando non vengano fornite informazioni utili in ordine alle disponibilità economiche.

È parimenti evidente che tali informazioni non possono che essere fornite dalla parte datoriale alla quale sola compete, nell'esercizio delle prerogative attribuitele per legge, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali e nei limiti delle esigenze di equilibrio finanziario, l'individuazione delle risorse utilizzabili.



Nel caso di specie, l'AZIENDA OSPEDALIERA ha reiteratamente omesso qualsivoglia informazione al riguardo adducendo, in un primo momento, l'incertezza circa la possibilità di dare applicazione all'art. 40 C.C.N.L. 7/4/1999 e affermando, infine, la propria indisponibilità ad acconsentire all'utilizzo dei suddetti fondi.

Tale condotta risulta ingiustificata e illegittima sotto tre distinti profili.

In primo luogo, dal tenore letterale dell'accordo del 5/2/2010, non risulta che la convenuta avesse formulato alcuna riserva in ordine alla possibilità di attingere ai fondi previsti dall'art. 40. Invero, il contenuto dell'accordo del 5/2/2010, successivo alla definizione del verbale di intesa sottoscritto tra la Direzione Generale Sanità e le OO.SS. regionali, era tale da far legittimamente presumere che le riserve espresse il 20/10/2009 fossero state superate.

Inoltre, nel periodo successivo, sia la Regione Lombardia che l'ARAN sono intervenute asseverando, sostanzialmente, l'attualità della norma in parola.

Da ultimo, deve rilevarsi che, qualora l'AZIENDA OSPEDALIERA avesse avuto ancora motivo di dubitare della possibilità di dare immediata applicazione all'art. 40, avrebbe potuto e dovuto consultare direttamente l'ARAN, senza ritardare ulteriormente l'adempimento degli accordi del 5/2/2010 e senza attendere l'inutile spirare del termine a suo tempo pattuito per la definizione delle procedure per i passaggi di fascia. Soprattutto, senza attendere di essere citata in giudizio per richiedere formalmente il parere dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale.

Così operando, la convenuta ha di fatto paralizzato l'attività sindacale delle OO.SS. ricorrenti: nell'incertezza circa la disponibilità a dare applicazione all'art. 40 e, soprattutto, nell'incertezza circa le risorse effettivamente disponibili per le progressioni di fascia, il compimento dei successivi adempimenti necessari alla conclusione delle procedure non poteva che risultare precluso.



Il mancato completamento della fase di concertazione aziendale, peraltro, rappresenta un ostacolo a qualsivoglia azione di tutela individuale.

È, questa, una condotta contraria ai canoni di correttezza e buona fede, senz'altro lesiva del libero e pieno esercizio dell'attività sindacale.

Per questi motivi, il ricorso deve essere accolto *in parte qua*, con la conseguenza che deve essere dichiarata l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla convenuta AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO" consistente nell'inadempimento agli obblighi assunti con l'accordo decentrato del 5/2/2010, costituito dalla mancata applicazione di quanto previsto all'art. 40 C.C.N.L. 7/4/1999 e nella mancata trasmissione alle OO.SS. ricorrenti delle informazioni inerenti alle risorse economiche disponibili per l'incremento del fondo per le progressioni economiche orizzontali.

Per l'effetto, deve essere ordinato alla convenuta di fornire alle OO.SS. istanti ogni notizia utile circa la disponibilità di risorse economiche derivanti dall'applicazione dell'art. 40 e circa l'entità dell'incremento del fondo di cui all'art. 39.

Alla convenuta, inoltre, deve essere ordinata l'affissione nella bacheca aziendale di copia del suddetto provvedimento per 15 giorni.

Deve invece essere rigetta la domanda di risarcimento del danno, per totale carenza di allegazioni sul punto.

*

La liquidazione delle spese del presente procedimento segue la soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso,

ACCERTA E DICHIARA

la natura antisindacale del comportamento della AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO" consistente



nell'inadempimento degli obblighi assunti con l'accordo decentrato del 5/2/2010, costituito dalla mancata applicazione di quanto previsto all'art. 40 C.C.N.L. 7/4/1999 e nella mancata trasmissione alle OO.SS. ricorrenti delle informazioni inerenti alle risorse economiche disponibili per l'incremento del fondo per le progressioni economiche orizzontali;

ORDINA

alla convenuta di fornire alle OO.SS. istanti ogni notizia utile circa la disponibilità di risorse economiche derivanti dall'applicazione dell'art. 40 e circa l'entità dell'incremento del fondo di cui all'art. 39;

ORDINA

alla convenuta di affiggere copia del presente decreto nelle bacheche aziendali per 15 giorni;

CONDANNA

L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO" alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.

MANDA


alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Milano, 10 gennaio 2011


IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO

Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Trib. di Milano

OGGI 11 GEN. 2011


IL SEGRETARIO
Armando Milano

STUDIO ALVISEI
TELEFONATA
IL 11 GEN. 2011
DA 